



Sentenza n. 99 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto MINGARELLI Presidente

dott.ssa Rossana DE CORATO Consigliere, relatore

dott. Andrea MAZZIERI Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37289** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Puglia nei
confronti di:

- **CANITANO Michele**, nato a Maglie (LE) l'8 giugno 1949 (c.f.
CNTMHL49H08E815H)

- **CANITANO Fabio**, nato a Maglie (LE) il 7 giugno 1962 (c.f.
CNTFBA62H07E815V)

rappresentati e difesi dagli avv.ti Dimitry Conte e Francesco Sanzò ed
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Maglie (LE), alla Via
G. Pisanelli, n. 27;

Visto l'atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione
Giurisdizionale in data 24 gennaio 2023;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 24 gennaio 2024 - Relatore il Consigliere
Rossana De Corato e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino

	- il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale	
	Daniele Giannini e l'avv. Dmitry Conte per i convenuti.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1.- Con atto di citazione depositato in data 24 gennaio 2023, il Procuratore	
	regionale ha convenuto in giudizio Canitano Michele e Canitano Fabio, nella	
	qualità, rispettivamente, di legale rappresentante e socio della cartoleria	
	“Cartoffice di Canitano Michele e Fabio snc” (d’ora in poi solo Cartoffice),	
	per sentirsi condannare al pagamento, in solido tra loro, della somma di €	
	998.630,30 oltre rivalutazione e interessi legali in favore del Ministero della	
	Cultura, a titolo di danno patrimoniale conseguente a «... <i>un’ipotesi di indebita</i>	
	<i>percezione [...] degli importi rimborsati dal Ministero per i Beni e le Attività</i>	
	<i>Culturali e per il Turismo</i> (oggi Ministero della Cultura, di seguito anche	
	MiC) <i>a titolo di controvalore dei cd. “Bonus cultura 18 app”</i> (di seguito anche	
	solo “ <i>bonus cultura</i> ” o “ <i>bonus</i> ”), <i>illecitamente validati e utilizzati, presso la</i>	
	<i>medesima società, dai giovani destinatari dell’iniziativa ministeriale...»</i>	
	promossa a sostegno della cultura ed istituita con la Legge di bilancio 2016	
	(art. 1, comma 979, della L. 28.12.2015 n. 208).	
	Espone il Procuratore regionale che l’odierna azione di danno ha preso	
	l’abbrivio dall’attività investigativa eseguita dalla Guardia di Finanza,	
	Tenenza di Maglie - nell’ambito di un procedimento penale ancora pendente	
	- esitata nella successiva trasmissione, in data 10 maggio 2022, della relativa	
	<i>notitia damni</i> .	
	In particolare, dalle indagini effettuate dall’Organo requirente, per il tramite	
	della Guardia di Finanza e direttamente presso gli uffici ministeriali, è emerso	
	2	

	che, nel periodo 2016 - 2018, la “Cartoffice” ha illecitamente ottenuto dal MiC	
	rimborsi relativi a n. 3.013 “buoni” (per un importo complessivo di €	
	998.630,30, pari al danno contestato, di cui € 819.670,91 per l’anno 2017, ed	
	€ 178.959,39 per il 2018) riferibili a merce fatturata e ceduta ai detentori del	
	“ <i>bonus cultura</i> ”, non rientrante nelle tipologie di beni analiticamente e	
	tassativamente indicate nella norma istitutiva dello stesso e, come tali, da	
	ritenersi del tutto escluse dal previsto rimborso ministeriale che, pertanto, nel	
	caso di specie, deve ritenersi indebitamente erogato.	
	L’attività d’indagine ha disvelato che sono state perpetrate da parte dei	
	convenuti ulteriori condotte violative della regolamentazione relativa alle	
	modalità di utilizzo dei “ <i>bonus elettronici</i> ”, concretizzatesi nell’illecita	
	conversione in “buoni cartacei” con «... <i>annotazione manuale dell’importo</i>	
	<i>spendibile...integrale o per il minor importo residuo e non utilizzato in fase</i>	
	<i>di parziale acquisto da parte dei soggetti utilizzatori...</i> » e, realizzando, nei	
	fatti, una sorta di non consentita «... <i>cessione di un credito...</i> » piuttosto che di	
	beni e servizi espressamente individuati dalla legge.	
	Nello specifico, il Procuratore regionale imputa ai convenuti di aver sfruttato	
	fraudolentemente la posizione di «... <i>intermediario qualificato...</i> » e	
	«... <i>compartecipe di un programma varato dal Ministero...</i> » - qualità acquisita	
	e rivestita, sin dalla prima edizione dell’iniziativa <i>de qua</i> , a seguito	
	dell’avvenuto accreditamento presso il MiC - deviandone gli obiettivi culturali	
	e le risorse all’uopo destinate (ed erogate), al fine di trarne un indebito profitto,	
	in evidente contrasto con le prescrizioni legislative e ministeriali disciplinanti	
	la soggetta materia.	
	Ad avviso del Requirente, risulta ampiamente comprovata (e non contestata)	
	3	

	la formazione da parte dei convenuti di copiosa documentazione	
	extracontabile - raccolta in singoli fascicoli per ciascun <i>bonus</i> cultura validato	
	- riferita alla tipologia di merce effettivamente ordinata dalla “Cartoffice” e	
	consegnata ai detentori del <i>voucher</i> (tablet, notebook, smartphone, batterie,	
	televisori, elettrodomestici ecc.) e, poi, falsamente fatturata e rendicontata al	
	MiC a titolo di <i>bonus</i> , con la diversa descrizione di beni (prevalentemente	
	libri), per i quali era stata richiesta la regolare ammissione al rimborso	
	ministeriale.	
	Il suddetto carteggio è stato anche oggetto sia di controllo incrociato con i dati	
	acquisiti dai sistemi informatici e di comunicazione telematica in uso presso	
	lo stesso esercente, sia di riscontro con le dichiarazioni rilasciate alla Guardia	
	di Finanza da alcuni dei medesimi beneficiari dei <i>bonus</i> in contestazione; sulla	
	scorta delle suindicate verifiche si è potuto, quindi, confermare, la sussistenza	
	di una consolidata pratica elusiva nella “gestione” dei <i>bonus</i> , realizzata dalla	
	“Cartoffice” e dai suoi soci, dalla quale, come detto, è scaturita,	
	conseguentemente, l’illecita (falsa) fatturazione e l’indebita riscossione del	
	“rimborso” operato dal Ministero titolare dell’iniziativa culturale.	
	L’attore pubblico ha anche rappresentato che, per la medesima vicenda, il MiC	
	ha ordinato, dapprima, la sospensione/cancellazione cautelare dell’iscrizione	
	della “Cartoffice” nell’elenco degli esercenti abilitati “18 app” e,	
	successivamente, con decreto n. 1702 del 16 giugno 2020, ha disposto la	
	revoca con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, pari	
	a complessive € 998.630,30 (provvedimento confermato dal Tribunale di	
	Lecce, con ordinanza del 31 agosto 2020, dinnanzi al quale i convenuti	
	avevano proposto ricorso ex art. 700 c.p.c.).	

	Alla luce del quadro fattuale sopra riassunto, il Procuratore regionale ha	
	notificato agli odierni convenuti l'invito <i>ante causam</i> di cui all'art. 67 c.g.c..	
	Ritenute le controdeduzioni insufficienti a superare gli addebiti, la Procura ha	
	quindi provveduto a notificare ai convenuti il sopra richiamato atto di	
	citazione chiedendo la condanna, in solido tra loro, dei germani Canitano	
	Michele e Canitano Fabio al pagamento in favore del MiC della somma	
	complessiva di € 998.630,30, pari all'importo indebitamente ricevuto, con	
	referimento agli anni 2017 e 2018, a titolo di rimborsi illeciti dei <i>bonus</i> cultura,	
	in quanto fondati su documentazione non veritiera e procedure totalmente	
	irregolari.	
	2.- Con comparsa depositata in data 18 aprile 2023 si sono costituiti i	
	convenuti con il patrocinio degli avvocati indicati in epigrafe, eccependo	
	pregiudizialmente il difetto di giurisdizione di questo giudice sulla scorta dei	
	seguenti nodali assunti:	
	- inconfigurabilità di un rapporto di servizio in capo agli esercenti convenuti	
	a cui correlare il danno erariale <i>de quo</i> ;	
	- ricorrenza nella fattispecie dedotta in giudizio di questioni tipicamente ed	
	esclusivamente civilistiche, trattandosi di attività commerciale esercitata	
	imprenditorialmente;	
	- insussistenza di alcun potere autoritativo del MiC, non essendo prevista	
	alcuna procedura selettiva preventiva per l'individuazione degli esercenti	
	autorizzati ad accettare il <i>bonus</i> cultura;	
	- improprio utilizzo da parte dell'attore pubblico delle espressioni	
	"intermediario qualificato" o "soggetto accreditato", non potendosi attribuire	
	al "cd. accreditamento" della società valenza di riconoscimento «...del	
	5	

	<i>possesso di requisiti di affidabilità, competenze e dotazione di risorse</i>	
	<i>strumentali ...»;</i>	
	- assenza di qualsivoglia beneficio economico, vantaggio o utilità connessi	
	all’iniziativa culturale ministeriale in capo ai convenuti in qualità di	
	amministratore e socio della “Cartoffice” (motivo su cui si fonderebbe, pure,	
	in subordine ed in via preliminare la contestata improcedibilità dell’azione per	
	difetto di legittimazione passiva in quanto «...i rimborsi dei buoni cultura non	
	rappresentavano un diretto lucro per l’azienda bensì un lucro per	
	l’acquirente, esonerato dal pagamento del bene...»).	
	2.1- Ancora, in via gradata, è stata inoltre eccepita, sempre in via preliminare,	
	la sopravvenuta prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità, sul	
	rilievo che le vicende genetiche del danno contestato si sarebbero verificate	
	nel periodo 2017/2018, vale a dire, in coincidenza con la medesima cessione	
	dei beni ai diciottenni titolari del <i>voucher</i> e la contestuale validazione di	
	quest’ultimo, attività da ritenersi entrambe quali momenti rilevanti ai fini	
	dell’individuazione del <i>dies a quo</i> della prescrizione, in considerazione della	
	possibilità di «...acclarare...» sin da subito «...l’uso difforme del <i>voucher</i> di	
	<i>spesa utilizzato e il relativo ammontare...».</i>	
	In base a tale prospettazione difensiva, quindi, le notifiche degli inviti a	
	dedurre, avvenute per entrambi i convenuti in data 18 novembre 2022, si	
	rivelerebbero assolutamente tardive, quantomeno in relazione ai rimborsi	
	percepiti sino al 18 novembre 2017, ammontanti a complessivi € 647.650,29.	
	2.2- Nel merito, invece, ed in estrema sintesi, viene dedotta: (i) l’insussistenza	
	di alcuna indebita percezione di utilità, di contributi pubblici e/o	
	inadempimento in relazione agli obblighi derivanti dal rapporto di servizio;	
	6	

	(ii) l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo, alla luce dell'atteggiamento	
	collaborativo assunto dal Canitano Michele, in occasione della verifica	
	compiuta dalla Guardia di Finanza; (iii) l'assoluzione dello stesso Canitano	
	Michele dal reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 1 c.p., per non aver	
	commesso il fatto statuita con sentenza n. 1501/2021 del Tribunale di Lecce;	
	(iv) l'inesistenza, all'attualità di alcuna pronuncia penale nei confronti di	
	Canitano Fabio, il quale, comunque, rivestiva esclusivamente la qualità di	
	socio lavoratore addetto alle vendite; (v) la mancata ricorrenza di nesso di	
	causalità immediato e diretto tra il danno dedotto in giudizio e la condotta dei	
	convenuti; (vi) l'impropria connessione operata dal Procuratore regionale (alle	
	pagine 2, 3 e 4 dell'atto di citazione: n.d.r.) tra le società CARTEL e	
	CARTOFFICE, poiché, seppur entrambe rappresentate dal Canitano Michele,	
	trattavasi di società tra di loro distinte sia con riferimento alla collocazione	
	fisica, sia nella concreta gestione dell'attività di vendita.	
	Sulla scorta delle suesposte considerazioni, i convenuti hanno concluso	
	chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata in	
	diritto.	
	3.- Venuto il giudizio in discussione, una prima volta, all'udienza del 9	
	maggio 2023, il Collegio giudicante - tenuto conto di quanto emerso dalla	
	produzione documentale degli stessi convenuti nel congenere giudizio n.	
	73277, riguardante la CARTEL, discusso nella medesima udienza (verbale n.	
	1481/2018 di contestazione amministrativa ex art. 316, comma 2, c.p., elevato	
	in data 19 novembre 2018 dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Maglie	
	nei confronti di uno dei giovani titolari del voucher di che trattasi, nel quale	
	verbale si faceva altresì testuale riferimento all'eventuale recupero del suo	
	7	

	controvalore «...secondo le modalità individuate dal Ministero	
	competente...») - con ordinanza n. 34/2023, ha disposto l’acquisizione di	
	ulteriori elementi istruttori, stante la loro possibile incidenza sull’esatta	
	quantificazione del danno dedotto in giudizio, mandando al Procuratore	
	regionale di verificare «...1) se siano state eventualmente intraprese dal	
	Ministero della Cultura azioni restitutorie nei confronti dei giovani	
	destinatari dei 3.013 voucher oggetto del contestato indebito rimborso nei	
	confronti dell’esercente;	
	2) nell’affermativa, a quanto ammonti, all’attualità, l’importo recuperato a	
	tale titolo...».	
	4.- All’esito dell’incombente istruttorio, il Procuratore regionale, con atto	
	depositato in data 14 luglio 2023, ha avanzato istanza di fissazione di udienza	
	per la prosecuzione del giudizio all’uopo allegando la nota del MiC “Direzione	
	generale Bilancio” n. 12464 in data 30 giugno 2023, nella quale si dichiara	
	che nei confronti «...dei n. 3.013 neo-diciottenni titolari dei voucher oggetto	
	di uso difforme...» non era stato avviato «...alcun procedimento volto al	
	recupero coattivo delle somme indebitamente spese...».	
	5.- Nell’odierna udienza di discussione, le parti hanno insistito per	
	l’accoglimento delle rispettive conclusioni, come da verbale.	
	La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1.- Il presente giudizio verte sulla richiesta di risarcimento del danno erariale	
	patito dal Ministero della Cultura (MiC), quantificato in complessivi €	
	998.630,30, in conseguenza dell’indebita percezione (a titolo di rimborso) da	
	8	

	parte della ditta “Cartoffice” di risorse pubbliche stanziare ed erogate	
	nell’ambito dell’iniziativa legislativa per la promozione della cultura e della	
	conoscenza del patrimonio culturale, cd. “ <i>Bonus cultura 18 app</i> ”, istituita	
	dalla legge 28 dicembre 2015 (art. 1, comma 979); nello specifico, l’azione	
	risarcitoria s’incentra sulla contestata responsabilità amministrativo-contabile	
	dei convenuti Canitano Michele e Canitano Fabio, nelle rispettive qualità di	
	amministratore e socio della “Cartoffice”, per aver, con plurime condotte	
	fraudolente, falsamente attestato e fatturato al MiC l’avvenuta cessione agli	
	studenti titolari del relativo <i>voucher</i> di merce consentita dalla normativa <i>de</i>	
	<i>qua</i> (nella specie, di libri), per la quale l’esercizio commerciale si era	
	accreditato presso il MiC, chiedendo a quest’ultimo (e, conseguentemente,	
	ottenendo indebitamente) la rifusione del relativo controvalore.	
	2.- Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione	
	sollevata dalle parti convenute, sostanzialmente fondata sulla ritenuta non	
	ric conducibilità dell’attività commerciale della “Cartoffice”, effettuata nel	
	contesto dell’iniziativa promozionale di che trattasi, nell’alveo di un “rapporto	
	di servizio” instauratosi con il MiC, fondante, per consolidata giurisprudenza,	
	l’incardinamento dell’azione risarcitoria di responsabilità dinnanzi a questo	
	giudice.	
	Sul punto specifico questa Sezione ha avuto recentemente modo di esprimersi	
	con riferimento ad una ipotesi simile di responsabilità erariale (sent. n.	
	298/2023), concludendo nei seguenti testuali termini: «... <i>reputa il Collegio</i>	
	<i>che nella fattispecie in esame vada affermata la giurisdizione di questa Corte,</i>	
	<i>sul presupposto della sussistenza del rapporto di servizio tra</i>	
	<i>l’Amministrazione attuatrice della misura agevolativa e l’esercente abilitato</i>	

	<i>all'accettazione dei buoni spesa. Al riguardo, va rammentato che il rapporto</i>	
	<i>di servizio tra l'agente e la Pubblica Amministrazione può derivare anche dal</i>	
	<i>fatto di investire un soggetto, altrimenti estraneo all'Amministrazione</i>	
	<i>medesima, del compito di porre in essere in sua vece un'attività, o di</i>	
	<i>partecipare comunque ad essa, senza che rilevi né la natura giuridica</i>	
	<i>dell'atto di investitura - provvedimento, convenzione o contratto - né quella</i>	
	<i>del soggetto che la riceve, sia essa una persona giuridica o fisica, privata o</i>	
	<i>pubblica (cfr. su caso analogo sez. Giur. Emilia-Romagna n.123/22) ...».</i>	
	Ritiene il Collegio di condividere pienamente le considerazioni espresse nella	
	suindicata sentenza, limitandosi, ai fini della motivazione, a richiamare tale	
	precedente, come previsto dall'art. 17, comma 1, delle disposizioni di	
	attuazione del Codice della Giustizia Contabile.	
	Giova, in ogni caso, ulteriormente precisare che, secondo consolidatissima	
	giurisprudenza della Corte di cassazione e di questa Corte, la sussumibilità di	
	un'azione di responsabilità nel plesso giurisdizionale contabile deve essere	
	assicurata ogni qual volta si verta in materia di risorse destinate alla	
	realizzazione di un programma di pubblico interesse che si ritiene siano state,	
	però, indebitamente percepite o, comunque, distratte rispetto alle finalità	
	perseguite dal legislatore.	
	Ne consegue che l'intervento del giudice contabile è giustificato ogni qual	
	volta sia in contestazione un disallineamento fra il vincolo pubblicistico	
	imposto alle risorse di che trattasi e l'uso che, in concreto, ne viene fatto,	
	indipendentemente dall'eventuale natura privatistica del soggetto beneficiario	
	o che abbia, comunque, concorso allo sviamento della pubblica finalità	
	perseguita.	
	10	

	Orbene, nel caso all'esame, l'azione del Procuratore regionale s'incentra	
	proprio sullo sviamento dalle finalità pubbliche perseguite dal legislatore	
	(mediante la destinazione di apposite risorse a beneficio dei giovani	
	diciottenni) avvalendosi, per l'appunto, di esercenti regolarmente accreditati	
	(come gli odierni convenuti) attraverso cui realizzare, in concreto, i	
	precostituiti obiettivi pubblicistici.	
	Non può, pertanto, conferirsi alcun valore alle riferite deduzioni difensive	
	rivelandosi, come detto, del tutto irrilevante la natura privatistica della società	
	convenuta quale controparte contrattuale dell'amministrazione pubblica e	
	titolare di meri rapporti obbligatori con il MiC, nonché la circostanza che la	
	"Cartoffice" non «... <i>ha beneficiato di alcun fondo/finanziamento/sovvenzione</i>	
	<i>pubblica ...</i> » essendosi limitata a ricevere dallo Stato, anziché dall'acquirente,	
	il pagamento di un bene regolarmente acquistato e poi rivenduto nel normale	
	esercizio della propria attività commerciale (cfr. pagg. 6 e 10 della comparsa	
	di costituzione).	
	Ad avviso del Collegio, infatti, ciò che assume significatività nel caso di	
	specie, è la contestata condotta fraudolenta senza la quale non si sarebbe	
	realizzato l'utilizzo distorto e deviato di risorse dello Stato destinate alla	
	realizzazione di specifiche finalità pubbliche e, conseguentemente, il danno	
	per il pubblico erario che ne è derivato.	
	3.- Le considerazioni che precedono tolgono evidentemente pregio	
	all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata in subordine ed in	
	via preliminare sulla base delle medesime argomentazioni.	
	4.- Ancora in via preliminare, il Collegio deve a questo punto esaminare	
	l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa, secondo cui sarebbe decorso	

	il termine quinquennale, quantomeno, con riferimento ai rimborsi relativi	
	all'anno 2017 (il cui esordio sarebbe asseritamente da ricondursi, secondo	
	l'assunto, al momento della vendita della merce e alla contestuale validazione	
	del buono), oltrech� sul presupposto dell'insussistenza di una situazione di	
	occultamento doloso del danno.	
	Sul punto specifico, il consolidato orientamento del giudice contabile (III Sez.	
	centrale di appello n. 72 e 75/2014, I Sez. centrale di appello n. 261/2011 e	
	locale Sez. di appello n. 400/2014) e condiviso pienamente anche da questa	
	Sezione afferma che in caso di indebito ottenimento di agevolazioni	
	finanziarie, realizzato per il tramite di dichiarazioni non veritiere da parte del	
	percipiente, come contestato nella fattispecie in esame, la sussistenza	
	dell'occultamento doloso del danno sia <i>in re ipsa</i> , non essendo necessaria	
	un'attivit� ulteriore, rispetto a quella produttiva del danno, volta ad impedire	
	il disvelamento del pregiudizio arrecato all'erario.	
	In tale evenienza, pertanto, l'esordio della prescrizione coincide con il	
	momento della scoperta, ovvero della conclusione delle indagini della polizia	
	giudiziaria, salvo che il convenuto provi che l'amministrazione concedente	
	avesse scoperto il danno in data antecedente.	
	Nel caso di specie, ritiene il Collegio di poter ravvisare, per l'appunto,	
	un'ipotesi di doloso occultamento del danno, avendo i convenuti prodotto al	
	MiC false dichiarazioni (tali sono da intendersi, infatti, le fatture elettroniche	
	emesse nella parte in cui indicavano il codice alfanumerico del <i>voucher</i> che	
	poteva essere utilizzato presso il loro esercizio solo per l'acquisto di libri,	
	mentre, nei fatti, erano stati ceduti beni diversi e non consentiti) al fine di	
	ottenere indebitamente benefici economici finanziati con risorse pubbliche	
	12	

	(ancorché <i>sub specie</i> di rimborsi causalmente ed esclusivamente connessi ad	
	iniziative promozionali di matrice inequivocabilmente pubblicistica, quale,	
	per l'appunto, quella culturale che qui ne occupa).	
	Quindi, essendo avvenuta la scoperta del danno a seguito delle attività	
	investigative condotte dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Maglie, con	
	successiva trasmissione, in data 10 maggio 2022, alla Procura regionale di	
	questa Corte dei conti della relativa <i>notitia damni</i> , è da tale momento che	
	decorre il termine di prescrizione <i>de qua</i> .	
	Né a differenti conclusioni potrebbe giungersi laddove, pure, voglia	
	considerarsi quale data di esordio della prescrizione, quella in cui la Guardia	
	di Finanza ha trasmesso all'Amministrazione "danneggiata" gli esiti delle	
	indagini avviate nei confronti dei convenuti (nota n. 135658 del 17 ottobre	
	2018), in quanto anche in tale diversa ipotesi la contestazione del danno si	
	rivelerebbe, comunque, tempestiva (cfr. doc. 3 della produzione di parte	
	attrice).	
	Conseguentemente, considerato che gli inviti a dedurre sono stati notificati	
	entrambi in data 18 novembre 2022, l'eccezione di prescrizione è,	
	all'evidenza, del tutto infondata.	
	E' appena il caso di aggiungere, ad esclusivi fini di completezza espositiva,	
	che non potrebbe, comunque, riconoscersi alcuna validità alla su riferita tesi	
	difensiva, trascurandosi del tutto di considerare che, secondo l'unanime	
	giurisprudenza contabile, il «... <i>fatto dannoso</i> ...» di cui articolo 1, comma 2	
	della L. n. 20/1994, viene a realizzarsi nel momento dell'effettivo esborso,	
	sicché, nella fattispecie <i>de qua</i> , esso sarebbe stato, semmai individuabile nella	
	data in cui il MiC ha materialmente corrisposto alla "Cartoffice" il	
	13	

	controvalore dei <i>bonus</i> e, non già, dunque, come dedotto dai convenuti, nella	
	data di cessione dei beni ai titolari dei <i>voucher</i> mediante validazione di questi	
	ultimi.	
	5.- Nel merito, l'azione è fondata e, come tale, merita di essere accolta.	
	5.1- Osserva il Collegio che l'art. 1, comma 979 della L. 28.12.2015 n. 208	
	(Legge di bilancio 2016), ha previsto che «... <i>Al fine di promuovere lo sviluppo</i>	
	<i>della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti del</i>	
	<i>territorio nazionale, (...) i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2016,</i>	
	<i>è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una carta</i>	
	<i>elettronica. La carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno</i>	
	<i>2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e</i>	
	<i>cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre</i>	
	<i>ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali</i>	
	<i>e spettacoli dal vivo...» (enfasi aggiunta).</i>	
	Le successive Leggi di bilancio hanno esteso anche per gli anni 2017 e 2018	
	la concessione del beneficio in esame, finché la misura è stata resa strutturale	
	con la Legge n. 234/2021.	
	Con D.P.C.M. n. 187/2016 e ss.mm. (seguito dal D.M. n. 177/2019) sono poi	
	state adottate le norme regolamentari per disciplinare le modalità di	
	attribuzione e di utilizzo della predetta carta elettronica.	
	In particolare, il meccanismo prefigurato per consentire ai diciottenni fruitori	
	del <i>bonus</i> l'utilizzo della carta prevede, fra l'altro, un sistema di registrazione	
	in apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, da	
	parte degli esercenti e strutture interessati, i quali hanno l'obbligo di accettare	
	il buono spesa e che potranno poi ottenerne il rimborso mediante emissione di	
	14	

		fattura intestata al MiC.	
		Inoltre, in coerenza con la finalità sottesa all'intervento agevolativo in questione, le precitate norme regolamentari hanno confermato la possibilità di utilizzo del buono spesa esclusivamente per le seguenti categorie di beni e servizi: a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; b) libri ; c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; d) musica registrata; e) corsi di musica; f) corsi di teatro; g) corsi di lingua straniera; h) prodotti dell'editoria audiovisiva (enfasi aggiunta).	
		In particolare, ai fini dell'accreditamento da parte dell'intermediario interessato all'inserimento nell'elenco degli esercenti autorizzati all'accettazione del buono spesa, è espressamente prevista la presentazione di dichiarazione «... <i>che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti...</i> » (cfr. art. 7, comma 2, del D.P.C.M. 187/2016).	
		5.2- Così ricostruita la cornice normativa e regolamentare di riferimento, è indubitabile che l'esercente accreditato sia inserito a pieno titolo nel programma attuativo della misura agevolativa, concorrendo al perseguimento delle relative finalità pubbliche, ovvero «... <i>la promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale...</i> » in favore dei diciottenni, nella misura in cui le imprese ed i soggetti inseriti nell'apposito elenco presso il MiC garantiscono, mediante la previsione di uno specifico impegno, che il <i>voucher</i> sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni/servizi previsti dalle norme sopra richiamate.	
		5.3- Le circostanze di fatto accertate nel corso dell'attività d'indagine svolta dalla Guardia di Finanza (ampiamente comprovate dalla copiosa	
		15	

	documentazione versata in atti) e contestate dal Procuratore regionale nella	
	prospettazione accusatoria, consentono al Collegio di non	
	coltivare dubbi circa la sussistenza della responsabilità erariale dei convenuti.	
	Invero, costoro, nella qualità di soggetti soci e gestori della “Cartoffice” - ditta	
	accreditata all’accettazione dei <i>bonus</i> e, dunque, pienamente partecipe al	
	programma d’intervento pubblico - hanno posto in essere, per tutto il periodo	
	di tempo contestato 2017/2018 (sino alla revoca dell’accreditamento da parte	
	del MiC avvenuta nel giugno 2018), una condotta gravemente fraudolenta	
	realizzatasi attraverso la certificazione di cessioni falsamente registrate e	
	rendicontate al MiC come “libri”, al solo ed esclusivo fine di indurre in errore	
	l’Amministrazione erogante, con conseguente liquidazione in loro favore	
	dell’illecito rimborso di somme non spettanti e frustrando, all’evidenza, le	
	finalità pubbliche sottese alla misura agevolativa.	
	5.4- In particolare, assume valore dirimente, ai fini dell’accertamento	
	dell’elemento oggettivo della contestata responsabilità, la cospicua	
	documentazione cartacea e informatica acquisita al fascicolo processuale,	
	attraverso cui è stato possibile disvelare la sussistenza di un vero e proprio	
	sistema parallelo (ed extracontabile) di rendicontazione dei <i>bonus</i> , rispetto a	
	quello ufficiale esposto al MiC con l’emissione della fattura elettronica,	
	circostanza questa - sia detto per inciso - che rafforza il convincimento, come	
	detto, che gli odierni convenuti hanno operato con il doloso intento di	
	occultamento del danno.	
	Ed infatti, a fronte dei <i>files</i> sequestrati contenenti l’elencazione dei fruitori dei	
	<i>bonus</i> , la codifica ministeriale dei <i>voucher</i> , l’indicazione della merce ceduta	
	(in tutti i casi indicata come “libri”), il numero, la data e l’importo della	
	16	

	“fattura elettronica “18app generata dall’applicativo per il recupero del	
	credito”, sono stati rinvenuti (e sequestrati) anche i fascicoli cartacei riferiti a	
	ciascun <i>bonus</i> che contenevano la stampa del buono spesa riportante le	
	indicazione “libri-libro”, il codice identificativo alfanumerico (e codice QR),	
	il nome del beneficiario e soprattutto la tipologia di merce effettivamente	
	ceduta.	
	Infatti, nel caso in cui (invero, nella stragrande maggioranza) erano stati ceduti	
	beni diversi dai libri, veniva allegato uno scontrino non fiscale indicante la	
	natura del bene effettivamente ceduto, oppure vi erano annotazioni	
	manoscritte inequivocabilmente comprovanti la cessione di beni diversi dai	
	libri.	
	In altri termini, è stato accertato (e, invero, in alcun modo contestato dai	
	convenuti) che l’irregolare utilizzazione dei “ <i>bonus</i> cultura”, nel rilevante	
	numero di 3.013 (di cui n. 2.531 nel 2017 e n. 482 nel 2018), ha riguardato la	
	vendita di merce “non autorizzata” (quale, a titolo meramente esemplificativo:	
	<i>notebook, tablet, smartphone, stampanti, macchine fotografiche digitali,</i>	
	<i>monitor amplificatori, trolley</i> ecc.) e, in taluni casi - anch’essi ampiamente	
	acclarati dal corredo probatorio incartato al fascicolo processuale - realizzata	
	tramite l’illecita conversione in “buoni cartacei di credito” dei <i>bonus</i>	
	diciottenni informatici, ovvero mediante l’accettazione di buoni da parte di	
	soggetti non titolari degli stessi, espressamente vietata dall’art. 6 del DPCM	
	del 15 settembre 2016 (cfr. all. 1, 2 e 4 all’atto di citazione).	
	Il sistema di acquisizione, vendita e rendicontazione dei <i>bonus</i> cultura, così	
	come abilmente e subdolamente congegnato ed attuato dagli odierni	
	convenuti, ha determinato il totale svilimento delle finalità pubbliche per le	

	quali era stato istituito (e per il perseguimento delle quali la “Cartoffice” era	
	stata accreditata presso il MiC) in quanto, ben lungi dal garantirne l’uso previsto	
	dalle legge, è stato volto esclusivamente a procurarsi crediti “generici ed	
	indistinti” nei confronti dello Stato a cui corrispondeva, conseguentemente, la	
	certezza della rifusione a titolo di rimborso; in talune circostanze, ritenute dal	
	Collegio particolarmente censurabili, i convenuti procedevano addirittura	
	all’invio della fattura elettronica al MiC (prodromica al relativo rimborso del	
	<i>bonus</i>), ancor prima della cessione materiale di beni, finendo così per attuare	
	un’illecita cessione immateriale di un credito.	
	5.5- Alla luce delle surriferite circostanze fattuali, (si ripete, per nulla	
	contraddette dai convenuti), reputa il Collegio di non nutrire dubbio alcuno	
	circa la ricorrenza, in capo a costoro, dell’elemento psicologico del dolo,	
	stante l’evidente consapevolezza dello sviamento dalle finalità pubbliche	
	sottese all’iniziativa ministeriale in questione, concretizzatosi, come detto,	
	attraverso una sistematica “gestione” fraudolenta dei <i>bonus</i> diretta,	
	esclusivamente, a fidelizzarne gli utilizzatori e a conseguirne guadagni illeciti,	
	<i>sub specie</i> di rimborsi indebiti.	
	Né alcun valore scriminante ai fini dell’imputazione della contestata	
	responsabilità al convenuto Canitano Michele può avere l’esito in primo grado	
	del processo penale a cui questi è stato sottoposto per il reato di cui all’art.	
	640, comma 2, n.1 c.p..	
	È pur vero che tale convenuto è stato assolto per non aver commesso il fatto	
	con la sentenza n. 1501/21 del Tribunale di Lecce (essendosi assunto, in	
	dibattimento, il fratello Fabio «... <i>la totale paternità dell’iniziativa incriminata</i>	
	<i>e della sua esecuzione, proclamandosi espressamente quale unico addetto alle</i>	

	<i>vendite e alla procedura di rimborso in questione all'insaputa del fratello</i>	
	<i>Michele...»</i> , purtuttavia, tale sentenza - come affermato e comprovato dal	
	Procuratore regionale nell'atto di citazione - è stata impugnata dal Pubblico	
	Ministero penale, onde, nel caso di specie, non è applicabile l'art. 652 c.p.p.,	
	sicché, stante il vigente principio di autonomia del processo contabile rispetto	
	al processo penale, questo Giudice può giungere a conclusioni diverse sulla	
	base di distinte valutazioni giuridiche, nonché in relazione alle evidenze	
	probatorie acquisite agli atti.	
	Orbene, osserva preliminarmente il Collegio che la “Cartoffice” è una società	
	di persone (s.n.c.) su base familiare (i due soci sono, infatti, germani), talché	
	è da escludersi - come ritenuto dal giudice penale - che a fronte di una così	
	cospicua mole di fatturato (oltre un milione di euro in meno di due anni)	
	l'amministratore della società (Michele Canitano) ignorasse completamente la	
	truffa, asseritamente ordita in completa solitudine dal fratello Fabio e	
	conseguentemente, tra l'altro, che sconoscesse la circostanza che non fossero	
	stati effettuati ordini di materiale librario di pari valore, mentre, per contro, si	
	fosse proceduto per così lungo periodo di tempo a ripetuti acquisti (e per	
	altrettanto rilevante importo) di merce e di apparecchiature chiaramente non	
	rientranti nella tipica attività commerciale di una cartolibreria, secondo la	
	comune esperienza.	
	Quasi che così rilevanti transazioni commerciali per la società (delle quali	
	anch'egli in quanto socio-amministratore traeva evidentemente profitto)	
	potessero essere, inverosimilmente, gestite, a sua totale insaputa, unicamente	
	ed isolatamente dal fratello Fabio, che rivestiva asseritamente la semplice	
	qualità di socio lavoratore addetto alle vendite.	
	19	

Va da sé che, per quanto sopra osservato, non merita nemmeno di essere scrutinata la deduzione difensiva relativa al convenuto Fabio Canitano, incentrata sulla circostanza della mancanza, all'attualità, nei confronti di quest'ultimo, di «...*prova alcuna legittimamente acquisita in sede processuale (con tutte le garanzie del contraddittorio) della responsabilità del medesimo rispetto ai fatti contestati...*», in quanto si palesa evidentemente contraddittoria alla luce della richiamata sentenza del Tribunale di Lecce, che è stata, invece, invocata a sostegno della riferita allegazione difensiva rassegnata con riguardo al convenuto Michele Canitano.

Ritiene, invero, il Collegio abbastanza verosimile che, in sede penale, il Canitano Fabio abbia inteso, in qualche modo, scagionare il fratello Michele, il che prova, vieppiù, ciò che, invero, si trae inequivocabilmente dagli atti, e cioè che alla truffa in danno del MiC abbiano concorso in pari misura entrambi gli odierni convenuti, traendone diretto profitto nella qualità di soci della "Cartoffice".

Nemmeno può, all'evidenza, conferirsi rilievo alle ulteriori deduzioni difensive laddove, per un verso, valorizzano la condotta "collaborativa" dei convenuti all'atto del primo accesso e controllo della Guardia di Finanza («...*a riprova dell'assoluta buona fede con cui ha agito Cartoffice, il sig. Canitano consegnava una chiavetta Usb su cui erano registrati tutti i ragazzi che avevano beneficiato del bonus...*») e, per l'altro, prospettano un sorta di "esclusione generalizzata di responsabilità" degli esercenti registrati sul rilievo che, all'epoca, costoro «...*non erano tenuti ad indicare la tipologia di beni acquistati dai beneficiari con i bonus (....) né la normativa di settore, né lo stesso sistema informatico ove venivano registrati i dati richiedevano tale*

	<i>(elementare) informazione...».</i>	
	Ché, anzi, quest’ultimo argomento si profila, ad avviso del Collegio, del tutto	
	singolare nella parte in cui, nel ritenere che <i>«...un sistema così congegnato</i>	
	<i>escludeva “a monte” l’adempimento, da parte del MiBACT, dei doveri di</i>	
	<i>vigilanza e controllo sul corretto funzionamento della Carta elettronica...»</i>	
	finisce inammissibilmente e contro ogni logica per imputare	
	all’Amministrazione “truffata” di aver essa violato <i>«...i principi di correttezza</i>	
	<i>e buona fede... »</i> , non avendo adottato <i>«...quel minimo di diligenza che</i>	
	<i>senz’altro avrebbe evitato possibili usi difformi della Carta elettronica o,</i>	
	<i>comunque, avrebbe consentito alla stessa P.A. di rilevare e bloccare</i>	
	<i>tempestivamente eventuali usi anomali e irregolari del Bonus...»</i> (cfr. pagg.	
	15 e 16 della comparsa di costituzione).	
	Sul punto, è appena il caso di evidenziare - come già osservato - che, con	
	l’indicazione in fattura del codice alfanumerico del <i>voucher</i> , l’esercente	
	attestava implicitamente che aveva ceduto esclusivamente uno dei beni o	
	servizi elencati tassativamente nella legge e nei regolamenti attuativi (al che	
	si era esplicitamente impegnato con l’accreditamento e che, nel caso della	
	“Cartoffice”, non potevano che essere libri).	
	Trattasi, invero, di un maldestro tentativo di sottrarsi alla contestata	
	responsabilità con un argomento davvero improbabile, che travisa e distorce,	
	all’evidenza, la <i>ratio</i> della normativa di riferimento,	
	Deve, ugualmente, giudicarsi infondata l’argomentazione, appena accennata	
	nella comparsa di costituzione, secondo cui nell’atto introduttivo ricorrerebbe	
	<i>«...un richiamo indistinto, alla CARTEL e alla CARTOFFICE - come se le</i>	
	<i>contestate condotte irregolari possano essere imputate, indifferentemente</i>	
	21	

	<i>all'una o all'altra...», non avendo, manifestamente, l'incidentale richiamo</i>	
	operato dal Requirente alla pendenza di altro e differente giudizio riguardante	
	la CARTEL, alcun dirimente rilievo ai fini della definizione della controversia	
	che ne occupa.	
	Va, in ogni caso, osservato che il <i>quantum</i> del danno contestato dal	
	Procuratore regionale è il frutto del calcolo minuzioso operato	
	meticolosamente dalla Guardia di Finanza attraverso l'elaborazione di un	
	apposito file, nel quale è indicato il contenuto di ogni singolo buono ed il	
	relativo importo (incrociando i dati acquisiti informaticamente con quelli	
	cartacei), e verificata (e, se del caso, stralciata), per ciascuno di essi,	
	l'eventuale quota di costo connessa alla cessione di libri, motivo per cui, alla	
	luce delle evidenze probatorie versate in atti, e sussistendo i presupposti per	
	l'integrale accoglimento della domanda attorea, va confermata in complessivi	
	€ 998.630,30, la quantificazione del danno operata da parte attrice, con	
	conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento, in	
	favore del MiC, della suddetta somma, corrispondente ai rimborsi ottenuti a	
	fronte dell'irregolare certificazione di <i>bonus</i> cultura, nei termini suesposti.	
	A tale somma va aggiunta la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dei	
	rimborsi effettuati dal MiC, sino alla data di pubblicazione della presente	
	sentenza, ed interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data	
	e sino al soddisfo.	
	6.- Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e	
	vengono, pertanto, poste a carico dei convenuti.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	22	

